

**LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 4-08-1997
REGIONE TOSCANA**

**Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in
materia di
attività venatoria.**

**Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in
materia di
attività venatoria.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 31
del 9 agosto 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato il 16-7-1997
Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 31-7-1997
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge
regionale:*

*Il Consiglio Regionale ha approvato il 16-7-1997
Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 31-7-1997
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge
regionale:*

ARTICOLO 1

Al termine del primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 8 della
LR 27 giugno 1997 n. 46 aggiungere:

"La Giunta regionale può altresì consentire la caccia, da
appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla
marzaiola".

ARTICOLO 1

Al termine del primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 8 della
LR 27 giugno 1997 n. 46 aggiungere:

"La Giunta regionale può altresì consentire la caccia, da
appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla
marzaiola".

ARTICOLO 2

Al termine del 4 comma dell'articolo 28 della LR 12 gennaio 1994 n. 3 aggiungere:

"Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla Provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustificano il cambiamento. La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'A.T.C. o agli A.T.C. interessati la sua nuova posizione venatoria".

ARTICOLO 2

Al termine del 4 comma dell'articolo 28 della LR 12 gennaio 1994 n. 3 aggiungere:

"Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla Provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustificano il cambiamento. La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'A.T.C. o agli A.T.C. interessati la sua nuova posizione venatoria".

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 Agosto 1997

MARCUCCI (incaricata con DPGR 15/6/1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16.7.1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31.7.1997.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 Agosto 1997

MARCUCCI (incaricata con DPGR 15/6/1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il

16.7.1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il
31.7.1997.

